

S T A T U T O

TITOLO I

**DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO, SCOPO E OGGETTO, DURATA,
SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. La Società, costituita ai sensi degli artt. 2325 C.C. e 2615 ter C.C., si denomina: **"SMACT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI"**.

2. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso.

ARTICOLO 2) SCOPO CONSORTILE E OGGETTO SOCIALE

1. La Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. e nel rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile volta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.

A tal fine la società ha per oggetto principale l'erogazione di servizi di:

a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;

- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;

- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";

- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";

c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

2. La Società potrà compiere tutti gli atti, le procedure e quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo consortile.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari

e finanziarie - quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. E' fatto divieto di distribuire ai soci - anche indirettamente - utili, i quali dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) e comunque nel rispetto dell'art. 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

ARTICOLO 5) SOCI

1. Possono essere soci della Società soggetti pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali), come definiti dal successivo comma 3, con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca, come definito dall'art. 1, lettera e) del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.

2. I soci devono possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, dal Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e da ogni altro provvedimento integrativo e/o modificativo successivo; in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2603, 2609 e 2615 ter C.C., i soci privati non possono partecipare, direttamente e neppure per interposta persona, ad altro centro di competenza nella forma del partenariato pubblico-privato di cui all'art. 5 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018.

I soci privati dovranno essere selezionati tramite procedura di evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa.

3. Salvo quanto previsto nel comma successivo, ai fini del presente statuto si intendono:

a) soci pubblici gli enti pubblici, le "società in controllo pubblico" di cui all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 60 L. 6 novembre 2012 n. 190 e art. 1, comma 2 lett. c) D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;

b) soci privati gli enti di diritto privato diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

4. Ai soli fini di cui agli artt. 22 e 27 del presente statuto ed in relazione ai diritti di nomina e di revoca delle cariche sociali ai sensi dell'art. 2449 c.c. si intendono soci pubblici i soci definibili come ente pubblico ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 6) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono aderire alla Società devono rivolgere domanda scritta all'organo amministrativo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di eventuali

regolamenti e di accettarle integralmente, nonché di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, fornendo tutte le informazioni, le garanzie e le dichiarazioni ritenute necessarie dall'organo amministrativo e da eventuali regolamenti.

2. All'organo amministrativo compete la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 nonché la verifica del rispetto della normativa di cui all'art. 5 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 in tema di procedura di evidenza pubblica ovvero della normativa di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo delibera in merito all'ammissione della domanda. Il rifiuto deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui all'art. 11, comma 1 del presente statuto, l'ingresso del nuovo socio potrà avvenire anche mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione riservata al socio subentrante, nel rispetto dell'art. 2441 C.C.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 7) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare ai soci privati.

ARTICOLO 8) STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346 comma 6 C.C., che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ARTICOLO 9) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

1. In deroga al disposto dell'articolo 2342 comma 1 C.C. in sede di delibera di aumento del capitale sociale i conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

3. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446 commi 2 e 3 C.C. per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 10) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Ai sensi dell'art. 2355 bis C.C. le azioni non sono trasferibili per il periodo di 3 (tre) anni dalla costituzione della Società, durante il quale la compagine sociale deve rimanere invariata.

2. Decorso il predetto periodo, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, il diritto di proprietà delle proprie azioni od obbligazioni convertibili in azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, ovvero costituire diritti reali limitati di godimento o di garanzia sulle azioni medesime, si applicano le seguenti disposizioni.

Nei casi di cui sopra agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di alienazione; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di alienare il diritto indicato nella proposta nel termine di 30 (trenta) giorni dallo spirare del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Rimane comunque fermo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo.

3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

7. Fermo quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo, ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donante una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti; in mancanza di accordo la parte che ne ha interesse può, sostenendone le relative spese, richiedere al Presidente del Tribunale del luogo della sede sociale la nomina di un arbitratore.

L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata senza ritardo all'organo amministrativo.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo

amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente l'organo amministrativo deve darne comunicazione senza ritardo (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

8. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui la procedura prevista dal presente articolo si è perfezionata.

9. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10. Resta inteso che ogni qualvolta il trasferimento della partecipazione debba essere effettuato tramite procedura ad evidenza pubblica, il diritto di prelazione dovrà esercitarsi comunque al prezzo della proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione verrà effettuata all'esito del mancato esercizio del diritto di prelazione o dell'inutile decorso del termine per il relativo esercizio. A tal proposito, il socio alienante dovrà dare avviso anche all'organo amministrativo dell'avvio della procedura di evidenza pubblica entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del bando; lo stesso socio alienante dovrà quindi dare tempestiva notizia dell'intervenuta proposta di aggiudicazione all'organo amministrativo il quale dovrà darne tempestiva informazione agli altri soci affinché possano esercitare il diritto di prelazione come sopra disciplinato.

Rimangono fermi per i soci privati il limite di cui all'art. 17 comma 3 D. Lgs. 175/2016 e per i soci pubblici l'obbligo di rispettare, in caso di esercizio del diritto di prelazione, quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 175/2016.

11. In tutte le ipotesi di trasferimento a terzi non soci per atto tra vivi, anche per il caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui sopra, a titolo oneroso o gratuito, del diritto di proprietà delle azioni, dei diritti di opzione, dei warrants, nonché di costituzione sulle stesse di diritti reali di godimento o di garanzia, sarà inoltre necessario, affinché l'atto di disposizione sia opponibile alla società, il preventivo gradimento non mero dell'organo amministrativo il quale dovrà accertare motivatamente la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque) da parte del potenziale socio entro il termine di 15 (quindici) giorni scaduto infruttuosamente quello per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci.

12. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione e di gradimento di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

13. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto.

ARTICOLO 12) RECESSO - ESCLUSIONE

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437 C.C.

2. In considerazione dello scopo consortile e del divieto di ripartizione, anche indiretta, degli utili, al socio recedente verrà liquidata una somma corrispondente al minor importo tra il valore reale delle azioni per le quali ha esercitato il diritto di recesso, calcolato alla data di esercizio del diritto di recesso, ed il complessivo ammontare dei conferimenti imputati a capitale sociale nominale effettuati dal medesimo socio nel corso dello svolgimento del rapporto sociale.

Dal suddetto computo rimangono esclusi eventuali conferimenti imputabili a patrimonio.

E' del pari escluso il rimborso al socio recedente della quota di capitale sociale nominale attribuita al medesimo in forza di un eventuale aumento gratuito di capitale sociale.

3. Ai sensi dell'art. 2609 C.C. può essere escluso il socio:

- che sia stato dichiarato fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale;
- che abbia perso i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 5 del presente statuto ai fini della partecipazione alla società;
- che direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, ponga in essere nei confronti della società atti di concorrenza sleale o comunque contrari alle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio della propria attività economica, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

La deliberazione di esclusione è adottata, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea dei soci con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, la quale delibererà anche la riduzione del capitale sociale da adottarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni ai sensi dell'art. 2357 bis comma 1 n. 1 e dell'art. 2437 sexies C.C.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso; l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione suddetta.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione delle azioni, salvo restando, nell'ipotesi sopra precisata, il risarcimento dei danni; al riguardo si applicano le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13) COMPETENZE ASSEMBLEARI

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria può, inoltre, approvare il regolamento dei lavori assembleari.

2. Sono riservate alla competenza dell'**assemblea ordinaria**:

- a) la nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza, con le modalità di cui infra e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C.;
- b) la deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

3. Sono di competenza dell'**assemblea straordinaria**:

- a) le modificazioni dello statuto, salvo quanto attribuito dal presente statuto alla competenza del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

ARTICOLO 14) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove purché in Italia.

ARTICOLO 15) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito/inviato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 16) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari partecipativi.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ARTICOLO 17) RAPPRESENTANZA

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e sottoscritta, anche digitalmente, spedita/inviata al delegato o alla Società con le modalità di cui all'art. 38 del presente statuto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La rappresentanza può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 18) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al membro dell'organo amministrativo più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni stabilendone preliminarmente per argomento le modalità, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive insieme al segretario.

ARTICOLO 19) QUORUM ASSEMBLEARI E MODALITA' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.

2. L'assemblea **straordinaria**:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate;

- in terza convocazione e nelle convocazioni successive, è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale partecipante all'assemblea fermo restando che è necessario, anche in terza convocazione e nelle convocazioni successive, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate.

3. Per l'elezione dei componenti del consiglio di sorveglianza, fermi i diritti di nomina di cui all'art. 2449 C.C. come attribuiti ai soci pubblici ai sensi del presente statuto, si osservano le seguenti modalità.

i) I soci che rappresentino almeno l'1 % (uno per cento) del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 16 (sedici) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione deve essere prodotta contestualmente alla presentazione delle liste;

ii) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società controllate o collegate o sottoposte a comune controllo ovvero comunque soggette ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497-2497-septies, C.C. ovvero ancora a mezzo di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

iii) ciascuna lista deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

iv) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia ai soci; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine del settimo giorno antecedente la data dell'assemblea, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

v) la lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

3.a. Per l'elezione del consiglio di sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

3.b. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

3.c. Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della suddetta procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel comma 3.c. escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

3.d. In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

4. In ogni caso per l'adozione delle deliberazioni di:

- a) modifica della clausola dell'oggetto sociale che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) trasformazione della società;
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) revoca dello stato di liquidazione,

di cui all'art. 7 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 i soci pubblici dovranno rispettare le modalità di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 7 del D. Lgs. 175/2016.

5. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 C.C..

ARTICOLO 21) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è effettuata dal consiglio di gestione secondo il "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C., sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016.

2. Il consiglio di gestione è composto da sette membri, secondo quanto stabilito in occasione della nomina.

Il numero dei componenti del consiglio di gestione può essere superiore a sette nel solo caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del consiglio di gestione.

3. La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, salvo il caso di emissione di strumenti di strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 8 del presente statuto dotati del diritto di nomina di un componente del consiglio di gestione e salvo quanto di seguito previsto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. spetta:

- al socio "Università degli studi di Padova" la nomina di un componente del consiglio di gestione il quale rivestirà la carica di Presidente dell'organo amministrativo medesimo;

-- ai soci "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari - a rotazione tra loro in modo che sia sempre garantito un criterio di rappresentanza su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) - la nomina di tre componenti del consiglio di gestione (uno per ciascuna delle suddette regioni);

--- ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di Padova", a rotazione tra loro, la nomina di un componente del consiglio di gestione.

A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza chiamata a nominare i componenti del consiglio di gestione - alla società esaustiva indicazione del consigliere di gestione nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.

I restanti due componenti del consiglio di gestione saranno eletti dal consiglio di sorveglianza tra i nominativi proposti dai consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci. A tal fine detti consiglieri di sorveglianza dovranno indicare almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del consiglio di sorveglianza una rosa di almeno 4 (quattro) candidati fornendo esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la loro accettazione della candidatura.

Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. ovvero di inerzia nell'indicazione dei candidati da parte dei consiglieri di sorveglianza di riferimento degli altri soci - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati -, i rispettivi componenti saranno nominati dal consiglio di sorveglianza a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di gestione, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità amministrativa della società, il consiglio di gestione si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dal consiglio di sorveglianza - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a due componenti ai sensi dell'art. 2409 novies, secondo comma C.C. - laddove per qualsiasi ragione lo stesso non sia in grado, a causa di comportamenti dei soci e/o dei consiglieri di sorveglianza già nominati, di addivenire alla nomina dei componenti mancanti ai sensi del comma precedente.

4. I componenti del consiglio di gestione possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina.

Valgono per i componenti del consiglio di gestione le clausole di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. Restano ferme altresì le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.

5. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di gestione e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di sorveglianza e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C.

6. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili.

7. I componenti del consiglio di gestione sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo. Ai sensi dell'art. 2449 secondo comma C.C. i componenti del consiglio di gestione nominati dai soci pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, salvo che si tratti di componenti nominati dai soci pubblici ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto: in tal caso la nomina - purché avvenga nel rispetto dei termini statutariamente fissati - spetta al medesimo

ente competente ai sensi dell'art. 2449 C.C. e del presente statuto; in caso di inerzia il consiglio di sorveglianza provvede alla sostituzione anche di tali componenti.

I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

9. Come previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, la funzione di Presidenza del consiglio di gestione è attribuita al componente nominato dal socio "Università degli studi di Padova" ai sensi dell'art. 2449 C.C.; nel caso di inerzia di quest'ultimo, il consiglio di gestione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta.

E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso. In tal caso la nomina avviene da parte del consiglio di gestione medesimo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Il presidente del consiglio di gestione:

a) convoca il consiglio di gestione e ne fissa l'ordine del giorno;
b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;

c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;

d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

11. Ai componenti del consiglio di gestione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito.

12. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La scelta dei componenti del consiglio di gestione deve rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.

E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 23) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

1. Il consiglio di gestione si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal consiglio di sorveglianza.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In caso di inerzia del presidente del consiglio di gestione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di gestione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti

anche con sistemi audio-video tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

4. Le adunanze del consiglio di gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

11. Ai sensi degli artt. 2409-undecies, secondo comma, e 2391 C.C., il consigliere di gestione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi di legge, deve darne notizia al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'Amministratore Delegato dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. La deliberazione del consiglio di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 24) POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e

gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo lo scopo consortile;
- d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- d) la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 secondo comma C.C., se le azioni sono senza valore nominale.

ARTICOLO 25) PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il presidente del consiglio di gestione convoca il consiglio di gestione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di gestione può nominare tra i suoi membri un amministratore delegato fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381 comma 4 C.C.

3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza ogni trimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del consiglio di gestione previa (a meno che si tratti di agire o resistere in giudizio nell'interesse della società) deliberazione del consiglio di gestione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza;
- b) all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri conferitigli.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, il tutto nel rispetto delle norme in tema di rappresentanza negoziale.

ARTICOLO 27) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - NOMINA E FUNZIONAMENTO

1. Il consiglio di sorveglianza - nell'ambito del "sistema dualistico" disciplinato dagli articoli 2409 octies e seguenti C.C., sistema di amministrazione e controllo adottato per ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi in conformità ai principi di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - è nominato dall'assemblea dei soci, salvo quanto oltre previsto ai sensi dell'art. 2449 C.C., e si compone di sedici membri anche non soci.

Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di sorveglianza e se nominati decadono dall'ufficio i componenti del consiglio di gestione e coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dall'articolo 2409-duodecies, ultimo comma, C.C.

3. Ai componenti del consiglio di sorveglianza spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del consiglio di sorveglianza gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La scelta dei componenti del consiglio di sorveglianza deve rispettare i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e in particolare il principio di equilibrio di genere.

E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. I membri del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C. ai soci "Università degli studi di Padova", "Università degli Studi di Verona", "Università Ca' Foscari di Venezia", "Università degli Studi di Trento", "Scuola Internazionale Superiore degli Studi Avanzati", "Libera Università di Bolzano", "Università degli Studi di Udine", "Università IUAV di Venezia" nonché ai soci enti pubblici "Fondazione Bruno Kessler Trento", "INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova" e comunque ad eventuali altri soci che siano Enti Universitari spetta la nomina di un componente ciascuno del consiglio di sorveglianza.

A tal fine ciascuno dei predetti soci pubblici - previa apposita delibera dell'organo amministrativo in conformità al proprio e rispettivo ordinamento - dovrà fornire - almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea dei soci chiamata a nominare gli altri componenti il consiglio di sorveglianza - alla società esaustiva indicazione del consigliere di sorveglianza nominato corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del medesimo, una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché la sua accettazione della carica.

I restanti componenti del consiglio di sorveglianza, compreso il componente iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia, verranno nominati dall'assemblea dei soci con modalità - previste all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto - idonee a garantire ai soci di minoranza, diversi da quegli enti pubblici che siano titolari di diritti statutari di nomina e revoca ai sensi dell'art. 2449 C.C., l'elezione di un numero di consiglieri di sorveglianza non inferiore a cinque, e, in ogni caso, non superiore al numero di componenti risultanti dalla differenza tra: (a) il numero complessivo dei componenti dell'organo, così come indicato nel precedente comma 1; e (b) il numero totale dei consiglieri la cui nomina risulta riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Nel caso di inerzia di alcuno dei soci pubblici nell'esercizio del diritto spettante ai sensi dell'art. 2449 C.C. - dovendosi intendere per comportamento inerte il mancato rispetto dell'indicazione del nominativo nei termini sopra statutariamente determinati - i rispettivi componenti saranno nominati dall'assemblea dei soci, con le medesime modalità di cui all'art. 19, commi da 3 a 3.d. del presente statuto.

In funzione del regolare e corretto funzionamento del consiglio di sorveglianza, al fine di evitare il pericolo di stallo o di mancato incardinamento dello stesso, garantendo la continuità delle attività di competenza dell'organo di controllo, il consiglio di sorveglianza si intenderà completo ed in grado di operare con pienezza di poteri nel numero che risulterà eletto dall'assemblea - e quindi in tale ipotesi dovendosi intendere il numero dei suoi componenti fissato in deroga a quanto indicato dal presente statuto ma comunque non inferiore a tre componenti ai sensi dell'art. 2409 duodecies, primo comma C.C.

6. La presidenza del consiglio di sorveglianza è attribuita, per ciascun mandato, ad uno dei componenti del medesimo consiglio nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e del presente articolo, dai soci che siano Enti

Universitari, secondo un criterio di avvicendamento su base regionale (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e a rotazione tra i predetti componenti.

Il presidente del consiglio di sorveglianza presiede le riunioni del consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di sorveglianza.

Il presidente del consiglio di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno ovvero laddove sia richiesto in tal senso dal Ministero dello Sviluppo Economico, può ammettere alle adunanze del consiglio di sorveglianza in qualità di uditore un rappresentante designato dal medesimo Ministero ai fini del monitoraggio sul programma di attività della società.

E' esclusa la possibilità di nomina di un Vice-Presidente salvo il caso in cui tale carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di alcun compenso.

7. Il consiglio di sorveglianza, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi/inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di sorveglianza e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. In caso di inerzia del presidente all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre 10 (dieci) giorni, le formalità di convocazione predisposizione, sottoscrizione, invio dell'avviso di convocazione, possono essere effettuate da ciascun membro del consiglio di sorveglianza.

8. Il consiglio di sorveglianza si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

9. Il consiglio di sorveglianza è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti - anche con sistemi audio-video collegati - tutti i membri del consiglio stesso.

10. Le adunanze del consiglio di sorveglianza possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Salvo per il caso in cui il consiglio sia composto di due soli membri in carica, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente.

12. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

13. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso il presidente lo ritenga opportuno le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

15. Il consigliere di sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società rilevante ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. e) del presente statuto, deve darne notizia al consiglio di sorveglianza, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio di sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 28) CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA - POTERI

1. Spetta al consiglio di sorveglianza:

a) nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, ad esclusione di quelli designati ai sensi dell'art. 2449 C.C.;

b) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

c) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

d) riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;

e) deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;

f) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea.

ARTICOLO 29) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministro della Giustizia.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C.

ARTICOLO 31) DENUNCE DI CUI AGLI ARTT. 2408 E 2409 C.C.

1. La denuncia di cui all'articolo 2408 comma 2 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409 comma 1 C.C. è fatta da tanti soci che rappresentino il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 175/2016 ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410 C.C., è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VI

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis C.C..

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 34) ESERCIZI SOCIALI - UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere approvato dal consiglio di sorveglianza con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società.
3. Gli utili risultanti dal bilancio non potranno mai essere ripartiti, anche indirettamente, fra i soci e dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

ARTICOLO 35) RISTORNI

L'organo amministrativo, sulla scorta di criteri di gestione contabile intesi ad enucleare i dati relativi all'attività con i soci, rispetto ai dati relativi all'attività con i non soci, provvederà alla determinazione dei ristorni sulla base degli avanzi di gestione conseguiti ed in proporzione all'effettiva utilizzazione dei servizi sociali.

Pertanto i ristorni, che rappresentano una remunerazione differita delle prestazioni mutualistiche, saranno distribuiti dall'organo amministrativo solo in caso di vantaggi conseguiti dalla società derivanti esclusivamente dalle transazioni tra soci e da ogni altro rapporto interno.

In sede di approvazione del bilancio il consiglio di sorveglianza potrà decidere, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione dei ristorni.

I ristorni, che potranno consistere anche in una somma di danaro, dovranno comunque, come anzi detto, prevalere su eventuali utili di gestione, fermo restando il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di gestione.
3. Nella fase di liquidazione rimane in carica il consiglio di sorveglianza con funzioni di controllo, salva l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2484 e seguenti C.C.
4. Ultimata la procedura di liquidazione e rimborsati ai soci, in primo luogo i rispettivi conferimenti di capitale sociale nominale e in secondo luogo gli eventuali ulteriori conferimenti a qualunque titolo effettuati, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al soggetto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, avente finalità uguali o analoghe e operante prevalentemente nel territorio delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

TITOLO IX

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X

NORME FINALI

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza per il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei componenti di detto organo.

3. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto né il giorno iniziale né quello finale.

ARTICOLO 40) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla normativa vigente in materia di società e ad ogni altra norma dell'ordinamento applicabile *ratione materiae*.